Pubblicato il 06/11/2026

Firmato digitalmente

N. 01759/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01202/2026 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1202 del 2026, proposto da

Rosario Scanu, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Donini, Veronica Pepoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna Ufficio Vii Ambito Territoriale per la Provincia di Forli' - Cesena e Rimini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;

per l'annullamento

previa sospensiva

a) della graduatoria provinciale definitiva permanente del personale A.T.A. della provincia di Rimini, profilo Collaboratore Scolastico, formata all'esito del concorso per titoli ex art. 554 D. Lgs. n. 297/1994 indetto per l'a.s. 2026/2027, approvata in via definitiva con dispositivo del Dirigente dell'Ufficio VII – Ambito Territoriale di

Forlì-Cesena e Rimini, sede di Rimini, prot. n. 5489 del 04/08/2026 e pubblicata in pari data sul sito istituzionale dell'Ufficio, nella parte in cui attribuisce al ricorrente il punteggio complessivo di 28,75 punti e la posizione n. 154, valutando il servizio militare di leva da lui prestato dal 18/08/1999 al 14/06/2000 con soli 0,50 punti (0,05 punti per mese) anziché con 5,00 punti (0,50 punti per mese) e non gli attribuisce il punteggio complessivo di 33,25 punti con la conseguente collocazione alla posizione n. 18 (o, in applicazione dei titoli di preferenza, n. 19);

b) in quanto occorra, della graduatoria provinciale provvisoria approvata con dispositivo prot. n. 4851 del 13/07/2026 e pubblicata in pari data, nella medesima parte;

c) del bando di concorso per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali del personale A.T.A., profilo Collaboratore Scolastico, per l'a.s. 2026/2027, indetto con decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna m_pi.AOODRER.Registro Decreti(R).0000336 del 21/04/2026.

L'impugnazione riguarda in particolare l'Allegato n. 1 – Avvertenze alle tabelle di valutazione, punto B, nella parte in cui dispone che «il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva o comunque il servizio civile volontario svolto anche dopo l'abolizione dell'obbligo di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali». Di conseguenza tale servizio è valutato ai sensi dell'Allegato A (tabella di valutazione dei titoli), punto B.3 (0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni), anziché ai sensi del punto B.1 (0,50 punti per ogni mese di servizio effettivo nel profilo di Collaboratore Scolastico). È impugnato altresì l'art. 11 del bando, nella parte in cui rinvia alla tabella così formulata;

d) dell'atto di individuazione e assegnazione sede del Dirigente dell'Ufficio VII – Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini, sede di Rimini, del 21/08/2026 (firmato digitalmente in pari data e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio),

recante «Assunzione in ruolo con contratto a tempo indeterminato a.s. 2026/2027 – individuazione e assegnazione sede», nella parte relativa al profilo Collaboratore Scolastico, in cui non individua il ricorrente quale destinatario di contratto a tempo indeterminato;

e) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, ivi compresi i verbali e gli atti istruttori di valutazione dei titoli del ricorrente e l'eventuale silenzio serbato sull'istanza di rivalutazione contenuta nella domanda di aggiornamento del 13/05/2026 e sulla diffida del 29/09/2026;

NONCHÉ per la condanna delle Amministrazioni resistenti, ai sensi degli artt. 30 e 34, comma 1, lett. c) ed e), C.P.A., ad adottare le misure idonee a tutelare la situazione giuridica del ricorrente, mediante la rideterminazione del suo punteggio in 33,25 punti, la sua ricollocazione in graduatoria nella posizione spettante e la sua individuazione quale destinatario di contratto a tempo indeterminato per l'a.s. 2026/2027, con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2026, nonché, ove occorra, al risarcimento del danno per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’ Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e dell’ Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna Ufficio Vii Ambito Territoriale per la Provincia di Forli' - Cesena e Rimini;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2026 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l’istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami richiesta da parte ricorrente, e ritenuto di concederla ai fini dell’integrazione del contraddittorio, con le precisazioni di seguito indicate;

Ritenuto:

- che la notificazione debba essere richiesta entro il termine perentorio di cinque

giorni decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza;

-che, considerato l'elevato numero dei soggetti, da evocare in giudizio, secondo quanto prospettato da parte ricorrente si debba autorizzare, come richiesto, la notifica per pubblici proclami, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, cod. proc. amm., tenendo presente e che, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, cod. proc. amm. è possibile autorizzare la notificazione "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile" e che, inoltre, in base a quest'ultima disposizione, il giudice può autorizzare la notificazione anche in modo diverso da quanto previsto dalla legge;

- che controinteressati potenzialmente incisi dall'accoglimento sono tutti i candidati collocati dalla posizione n. 18 alla posizione n. 153 della graduatoria del concorso in seguito specificato;

- che la notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire mediante la pubblicazione sul sito web dell'USR per l'Emilia Romagna;

Ritenuto che qualora il ricorrente si avvalga di tale facoltà, si renderà necessaria la pubblicazione, sul sito web istituzionale dell'USR per l'Emilia Romagna di un avviso, redatto da parte ricorrente, dal quale risulti:

a.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

b.- il nome del ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni evocate in giudizio;

c.- gli estremi dei provvedimenti impugnati;

d.- l'indicazione che la notifica è rivolta nei confronti dei soggetti partecipanti al "concorso per titoli ex art. 554 D.Lgs. n. 297/1994 indetto per l'a.s. 2026/2027, approvata in via definitiva con dispositivo del Dirigente dell'Ufficio VII – Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini, sede di Rimini, prot. n. 5489 del 04/08/2026 e pubblicata in pari data sul sito istituzionale dell'Ufficio;

e.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, facendo menzione della circostanza che con la stessa è stata disposta la notifica per pubblici proclami;

f.- il testo integrale del ricorso, quest'ultimo accessibile eventualmente tramite link e accessibile dal sito web istituzionale dell'USR per l'Emilia Romagna;

Ritenuto inoltre di dover disporre le seguenti prescrizioni:

qualora intenda avvalersi della notificazione per pubblici proclami, parte ricorrente dovrà comunicare all'USR dell'Emilia Romagna la volontà di procedere in tal senso. La richiesta di pubblicazione sul sito web dovrà essere corredata dalla trasmissione dei files relativi all'avviso, redatto con le modalità sopra descritte, e del ricorso introduttivo del presente giudizio.

Parte ricorrente dovrà altresì trasmettere al Ministero e all'USR dell'Emilia Romagna il suddetto avviso nonché copia del ricorso affinchè siano pubblicati nel sito dell'USR dell'Emilia Romagna;

L'USR è tenuto a pubblicare sul proprio sito web, entro cinque giorni dalla richiesta, il predetto avviso, in calce al quale dovrà essere inserita l'espressa indicazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

La pubblicazione dell'avviso e del ricorso – da effettuarsi entro i termini perentori sopra indicati decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza – dovrà avvenire da parte dell'USR della Emilia Romagna nella pagina iniziale almeno per 20 giorni e successivamente, eventualmente, in una apposita sezione del sito web, accessibile dalla pagina iniziale e indicata nella stessa pagina iniziale con la dicitura "atti di notifica".

L'avviso e la relativa documentazione dovranno essere mantenuti sul sito web dell'Ufficio fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado del presente giudizio (o del provvedimento che definisce tale fase).

L'avvenuta pubblicazione, con le modalità sopra indicate, dovrà essere attestata dall'USR della Emilia Romagna in favore del ricorrente, con la specificazione della data a partire dalla quale la pubblicazione è stata effettuata (l'attestazione dovrà essere rilasciata dall'Amministrazione dall'USR della Emilia Romagna entro 5 giorni dalla richiesta di parte).

La prova delle pubblicazioni dovrà essere depositata dai ricorrenti nel fascicolo entro i successivi cinque giorni;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna Bologna (Sezione Seconda) autorizza, ai sensi dell’articolo 41, quarto comma, cod. proc. amm., l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati in motivazione, con le modalità sopra specificate.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore

Jessica Bonetto, Consigliere

L'ESTENSORE
Paolo Amovilli

IL PRESIDENTE
Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO